

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

**Conservatorio Statale di Musica
"Giacomo Puccini"
La Spezia**

**Regolamento per il riconoscimento
Crediti Formativi Accademici (CFA)
per gli studenti dei Corsi di Diploma accademico di I e II livello**

Art. 1. Richiesta di riconoscimento per crediti formativi maturati in Istituzioni di Alta formazione

Gli studenti iscritti ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello possono chiedere, nei limiti del corrispondente piano di studi, il riconoscimento di Crediti Formativi Accademici (CFA) per attività formative o esami sostenuti e superati presso un Conservatorio di Musica o Università o altra Istituzione di Alta Formazione italiana o straniera.

La richiesta di riconoscimento crediti va indirizzata al Direttore e presentata alla Segreteria didattica, corredata di tutta la documentazione ritenuta utile, e in particolare di certificazione o autocertificazione che attesti la denominazione dell'Istituzione, la denominazione e il programma della disciplina, la data e il luogo dell'esame, la votazione conseguita.

Il riconoscimento si fonda sulla corrispondenza fra l'attività formativa già svolta dallo studente e l'attività formativa per la quale è richiesto il riconoscimento, evidenziata nella congruenza della denominazione e/o del programma e/o della tipologia di esame.

Per gli studenti provenienti da altri Conservatori italiani, e per discipline che presentino identica denominazione, programma analogo e numero di crediti uguale a quelli previsti nel Conservatorio di La Spezia, il riconoscimento è eseguito d'ufficio, previa autorizzazione del Direttore.

In tutti gli altri casi, il riconoscimento richiesto è oggetto di disamina da parte della Commissione nominata dal Direttore che, sentito di norma il Dipartimento di riferimento, può riconoscere o meno i crediti, nel numero previsto dal piano di studi del Conservatorio di La Spezia o in parte, con riferimento alla sola frequenza o con riferimento a frequenza ed esame. Quest'ultimo caso si verifica soltanto se l'attività di cui si chiede il riconoscimento ha previsto a sua volta un esame. Se l'esame di cui si chiede il riconoscimento ha previsto una semplice idoneità, mentre nel piano di studi del Conservatorio prevede una votazione, può essere eventualmente riconosciuta la sola frequenza con la ripetizione dell'esame oppure, a richiesta dell'interessato, può essere eventualmente riconosciuto l'esame con la votazione minima.

In tutti i casi in cui venga riconosciuto un esame, la votazione attribuita è pari a quella dell'esame già sostenuto. Se il voto dell'esame non è espresso in trentesimi, la votazione è determinata dalla conversione in trentesimi del voto ottenuto nell'esame stesso.

Art. 2. Passaggio dall'ordinamento previgente ai Corsi di Diploma accademico di I livello

Nelle stesse modalità previste dal precedente articolo, gli studenti iscritti ai Corsi di Diploma accademico di I livello possono chiedere il riconoscimento di crediti per attività formative svolte nell'ordinamento previgente (vecchio ordinamento).

Il riconoscimento è eseguito d'ufficio, previa autorizzazione del Direttore, nel rispetto della Tabella di equivalenza tra le certificazioni dell'ordinamento previgente (V.O.) e i Corsi di Diploma accademico triennale di I livello allegata al presente Regolamento (Allegato A).

La votazione è determinata dalla conversione in trentesimi del voto ottenuto nel V.O.

Art. 3. Discipline a scelta dello studente

Nelle stesse modalità previste dall'articolo 1, in sostituzione di una o più "Discipline a scelta", gli studenti iscritti ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello possono chiedere la convalida di attività formative o esami sostenuti e superati presso un Conservatorio di Musica o Università o altra Istituzione di Alta formazione italiana o straniera, purché afferenti all'ambito umanistico (musicale, artistico, letterario, storico, filosofico). Per le discipline di carattere giuridico o scientifico, La commissione ai fini del riconoscimento tiene conto dell'affinità dell'attività svolta con l'indirizzo di studi prescelto dallo studente.

Art. 4. Attività formative maturate esternamente a Istituzioni di Alta formazione

Nelle stesse modalità previste dall'articolo 1, gli studenti iscritti ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello possono chiedere il riconoscimento di crediti per conoscenze, abilità, competenze anche linguistiche, attività professionali o didattiche, riconducibili a specifiche discipline, maturate esternamente a Istituzioni di Alta formazione e attestate da idonea documentazione.

Art. 5. Lingua Straniera

In particolare, per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, gli studenti iscritti ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello possono chiedere, sempre nelle stesse modalità previste dall'articolo 1, il riconoscimento di crediti acquisiti presso Istituzioni di Alta formazione o Enti accreditati, e attestati da idonea documentazione.

Il riconoscimento è eseguito d'ufficio, previa autorizzazione del Direttore, nel rispetto della Tabella di equivalenza allegata al presente Regolamento (Allegato B).

Art. 6. Altre Attività Formative

La valutazione delle "Altre attività formative" svolte dagli studenti riguarda il complesso di attività svolte durante l'arco del percorso di studi in corso (Triennio di I livello o Biennio di II livello) ed è effettuata dalla commissione, sentito di norma il Dipartimento di riferimento, su richiesta documentata, indirizzata al Direttore e presentata alla Segreteria Didattica, annualmente o al termine del percorso degli studi.

La richiesta, sottoscritta con firma autografa, nella sezione dedicata ai titoli presentati deve contenere l'elenco dettagliato, preferibilmente per tipologia e ordine cronologico, della documentazione presentata in fotocopia o in autocertificazione.

Il numero dei crediti da attribuire alle "altre attività formative", se ritenute idonee, può variare da 0,25 ad un massimo di 2 crediti; tale punteggio sarà attribuito a insindacabile giudizio della Commissione appositamente nominata dal Direttore.

Sono considerate idonee al riconoscimento dei crediti le seguenti attività:

- attività musicale interna (repertorio, produzioni, collaborazioni con orchestra, coro, formazioni di musica d'insieme al di là degli obblighi previsti dal piano di studi);
- attività musicale esterna (su documentazione);
- discipline di Conservatorio, o esterne di livello universitario o di pari grado, attinenti alla Scuola frequentata secondo gli stessi criteri di cui all'art. 3, non inserite nel piano di studi e superate con esame o valutazione positiva;
- elaborati o lavori realizzati, anche nell'ambito dell'attività formativa interna, al di là degli obblighi previsti dal piano di studi;
 - masterclass, seminari (interni o esterni), positiva partecipazione a concorsi (su attestazione);
 - collaborazione ad iniziative di ricerca o produzione organizzate dal Conservatorio o da altri Enti (su attestazione);
 - attività correlata a tirocini formativi, al di là degli obblighi previsti dal piano di studi;
 - partecipazione alla mobilità internazionale (Erasmus, etc.);
 - altre attività attinenti alla Scuola frequentata.

Art. 7. Studenti Erasmus

Il riconoscimento accademico delle attività formative svolte da studenti in mobilità Erasmus presso altre Istituzioni eleggibili avviene considerando l'insieme delle attività formative superate, previste nel *Learning Agreement* e certificate nel *Transcript of records* in misura pari ai crediti che lo studente avrebbe ottenuto dalla propria Istituzione.

Il responsabile accademico per la preparazione, lo svolgimento e il riconoscimento del periodo di studio all'estero è il Coordinatore Erasmus, che predispone la delibera di riconoscimento dei crediti formativi accademici da presentare al Consiglio Accademico.

Ai fini del *Diploma Supplement*, la registrazione degli esami svolti all'estero deve riportare, nel campo corrispondente, la dicitura "*sostituita da attività svolta all'estero**".

L'asterisco rimanda alla denominazione dell'Istituzione estera presso cui è stata svolta la mobilità dello studente.

TABELLA DI EQUIVALENZA PER IL TRIENNIO ACCADEMICO

CORSO ORDINARIO E PREACCADEMICO

DISCIPLINA	ANNO / CERTIFICAZIONE	DISCIPLINA
Pianoforte II strumento (preaccademico)	Certificazione	Nessun debito formativo
Pianoforte complementare (corso ordinario)	Licenza	Nessun debito formativo
Storia della Musica (Preaccademico)	Certificazione	Nessun debito formativo
Storia della Musica (corso ordinario)	Licenza	Nessun debito formativo
Cultura musicale generale (Armonia complementare corso unico) (corso ordinario)	Licenza	Prova d'esame per debito
Cultura musicale generale (Armonia complementare biennale) (corso ordinario)	Licenza	Nessun debito formativo
Armonia e Analisi (Preaccademico)	Certificazione	Nessun debito formativo
Lingua Straniera (Inglese)	Pet Non conseguito prima di due anni	Lingua straniera I (Triennio)
Maturità conseguita presso Licei musicali		Lo studente deve sostenere i test per il debito formativo

Gli studenti sprovvisti di tali certificazioni saranno sottoposti , a seguito dell'esito positivo della prova di ammissione, ai test per l'accertamento dei debiti.